

**REGOLAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA**

***Art. 21 – Impedimento alla frequentazione del corso di aggiornamento<sup>1</sup>***

*Nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, del r.r. 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della l.r. 26/2014, l'interessato, al fine di non incorrere nella cancellazione dall'albo, è tenuto a trasmettere comunicazione dell'impedimento a mezzo PEC o spedizione con posta raccomandata al Collegio, allegando documentazione comprovante la causa di malattia o di forza maggiore.*

I maestri di sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento obbligatorio, per malattia, o comprovata causa di forza maggiore, sono tenuti a darne comunicazione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia prima della scadenza dell'aggiornamento, allegando le certificazioni mediche o altra documentazione comprovante l'impedimento per causa di forza maggiore. Tali maestri non incorrono nella cancellazione dell'albo e sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro l'anno successivo alla scadenza dell'aggiornamento. Nel caso in cui il maestro non abbia potuto frequentare il corso di aggiornamento entro l'anno successivo, verrà cancellato dall'albo fino alla partecipazione del turno di aggiornamento, quindi non potendo esercitare fino al completamento dello stesso".

---

<sup>1</sup> In corsivo il comma 1, così come approvato con la D.g.r. 20/05/20019, n. XI/1641